

④

Archivio selezionato: Sentenze Tribunale**Autorità:** Tribunale Monza sez. II**Data:** 18/08/2016**n.** 2273**Classificazioni:** RESPONSABILITÀ CIVILE - Cose in custodia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Laub ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2014 promossa da:
G. G. (C.F. (omissis...)), con il patrocinio dell'avv. ANTONINO SIMONETTA
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in S. S.
G., via (omissis...)

ATTORE

contro

A. M. (P.I. (omissis...)), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO SALOMONE ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in M., via
(omissis...)

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

G. G. invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c. della proprietaria A. M. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 2 febbraio 2012, allorchè ella scivolò sulla rampa ghiacciata che conduce allo spazio di raccolta dei rifiuti procurandosi lesioni personali.

La rampa in questione è visibile nella prima foto sub doc. n. 12 allegata da parte attrice; si tratta di un breve passaggio carraio in leggera e costante pendenza che dalla via pubblica scende all'interno del complesso immobiliare.

La domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. risulta infondata.

L'oggettiva interdipendenza fattuale tra res inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorchè variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della res o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.

Si è quindi affermato che la res deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto ("La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno." (Cass. Civ. Sez. III n. 11592 del 13 maggio 2010; cfr. anche Cass. Civ. n. 10096 del 26 aprile 2013); in altri casi si è invece affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra res ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione ("(...) nell'accertamento in concreto di questa (responsabilità ndr), non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.": Corte Cost n. 156 del 10 maggio 1999, principio applicabile anche al caso in esame).

Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la res e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un

determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20-01-2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 05-02-2013, n. 2660; Cass. civ., sez. III, 13-03-2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21-03-2013, n. 7125; Cass. civ. (ord.), 16-04-2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16-03-2012, n. 4231; Cass. civ. (ord.), sez. III, 24-05-2011, n. 11430; Cass. civ. (ord.), sez. VI, 11-03-2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13-12-2010, n. 25105).

La già risalente distinzione tra "causa" e "occasione" aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della res non sia oggettivamente percepibile nè soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la res individua comunque la "causa" efficiente dell'evento lesivo; laddove, invece, la pericolosità della res non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicchè è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la res degrada a mera occasione.

Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla res oggetto della custodia (cfr. già citata Cass., sez. III, 27-03-2007, n. 7403).

Poichè il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità" della res nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere; benchè talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di "fortuito" (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ., sez. III, 12-04-2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12-03-2013, n. 6101; Cass. civ., sez. III, 15-01-2013, n. 783).

Alla luce dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta insussistente proprio il rapporto causale tra il danno e la res.

Dalla deposizione del teste C., presente al fatto, si ricava infatti che: - esisteva un apposito passaggio pedonale (visibile nelle successive fotografie sub doc. 12); - l'attrice è scivolata mentre riscendeva la rampa carraia dopo aver depositato l'immondizia; - il passo carraio presentava uno strato compatto e visibile di neve e ghiaccio, dovuto allo sgombero del passaggio carraio dalla neve; - l'attrice non indossava scarpe adatte al transito su neve e/o ghiaccio.

In particolare, lo stato del passaggio carraio risultava oggettivamente ben visibile (teste C.: "Sulla rampa c'era neve spalata che aveva comunque lasciato uno strato di neve e ghiaccio" "... lo strato di neve era bello compatto") e del resto la neve aveva ricoperto ogni cosa esposta (teste C.: "sulle macchine in sosta c'erano 20 cm di neve"; "... l'ho aiutato a liberare l'auto da neve e ghiaccio").

L'attrice, inoltre, aveva già preso personale contezza dello stato della rampa e del rischio di caduta, visto che aveva appena percorso quel tratto di strada (in salita) fino ai cassonetti in cui aveva depositato la spazzatura; e nonostante l'ancor maggiore pericolosità della discesa e la mancanza di calzature adeguate, ella scelse di tornare indietro per lo stesso rischioso tragitto, senza nemmeno verificare la possibilità di utilizzare l'apposito passaggio pedonale o l'ampia zona a prato, comunque meno scivolosa dell'asfalto, confidando unicamente sulla fortuna.

Parte attrice rimarca le dichiarazioni del teste C., che non usa mai il passaggio pedonale perchè "ghiaccia spesso d'inverno"; nessun elemento, tuttavia, individua le condizioni del passaggio pedonale nel giorno del sinistro nè può ritenersi consentita una aprioristica generalizzazione dell'esperienza personale del teste, anche perchè risulta confermato che vi era stato un intervento di ripulitura del tratto carraio dalla neve e nulla autorizza a ritenere che quello pedonale fosse stato negletto.

Del resto, come dichiarato dal teste C. e visibile nelle fotografie in atti, il camminamento pedonale è caratterizzato da gradoni bassi e larghi, e quindi, anche laddove ghiacciati, sicuramente meno pericolosi, per un pedone, dell'altrettanto ghiacciata discesa carraia.

Nessun affidamento di stabilità poteva dunque accompagnare l'attrice nella sua discesa su ghiaccio e neve, mentre il rischio di scivolamento era altamente prevedibile e oggettivamente evitabile; non sussiste quindi, tra res e danno, il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c..

Nessun elemento comprova inoltre l'impellenza del deposito dei rifiuti (la cui tipologia è rimasta ignota) e l'attrice avrebbe comunque potuto approfittare del passaggio in auto del marito, sceso con lei e andato nel frattempo a prendere la vettura, o attenderlo nei pressi del cassonetti.

A diversa conclusione non può condurre la richiamata pronuncia di Cass. n. 2562/2012.

Premesso che con tale pronuncia venne comunque confermata la corresponsabilità al 40% della vittima (per guida incauta), la situazione esaminata dalla Corte era oggettivamente diversa dalla fattispecie in esame: quella riguardava il transito notturno di un veicolo su una strada ghiacciata; questa riguarda invece l'uso pedonale di un passaggio carraio nell'evidenza della situazione di rischio.

Come ricordato dalla stessa pronuncia citata, ciò inerisce il profilo causale, inserendo nel rapporto materiale res-danno un elemento di cesura determinato dal fatto del danneggiato stesso.

Sotto tale profilo merita invece ricordare Cass, sez. III, n. 9009 del 06.05.2015, relativa allo scivolamento di un bagnante sul bordo di una piscina.

Nell'occasione la Corte ha ritenuto che il rischio di scivolamento in un'area strutturalmente esposta all'acqua andava "doverosamente calcolato ed evitato (ad es. utilizzando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla massima prudenza), non potendosi poi invocare, una volta che una caduta dannosa si è verificata, come fonte di responsabilità l'esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente", e ha statuito che "il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ." perchè "quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

La valutazione si attaglia al caso in esame, vista l'evidenza della situazione di pericolo e l'assenza di qualunque contromisura precauzionale da parte dell'attrice.

Va del resto rilevato che l'impostazione attorea fondava la responsabilità dell'ente proprietario più sul suo inadempimento all'obbligo di pronta rimozione della neve che sull'insidiosità del passaggio, nonostante l'esplicito richiamo delle massime giurisprudenziali che escludono rilevanza causale al comportamento del custode (tra cui, in particolare, trib. Nocera Inferiore del 17.2.2011).

La domanda va quindi rigettata.

Le spese seguono la soccombenza. L'attrice dovrà quindi rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta A..

La liquidazione viene effettuata in conformità alla nota spese depositata da A., che espone compensi inferiori ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) rigetta la domanda dell'attrice;
- b) condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate in € 3.700 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. se e come per legge.

Monza, 23 luglio 2016

Note

Utente: - www.iusexplorer.it - 28.04.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

